

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale



INPS Servizi



Circolare numero 85 del 20-4-1998.htm

CONVENZIONI TRA L'ISTITUTO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI, DEI COLTIVATORI DIRETTI E DEI LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SINDACALI, DI ASSISTENZA CONTRATTUALE E PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA.

STRUTTURA PER I RAPPORTI CON I PATRONATI E LE ASSOCIAZIONI

DIREZIONE CENTRALE SISTEMA QUALITA'

DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA

Roma, 20 aprile 1998

Circolare n. 85

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI

AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI

e, per conoscenza:

AL PRESIDENTE

AI CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE

AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

OGGETTO: 98-85. CONVENZIONI TRA L'ISTITUTO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI, DEI COLTIVATORI DIRETTI E DEI LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SINDACALI, DI ASSISTENZA CONTRATTUALE E PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA.

IL 19 MARZO U. S. TRA L'ISTITUTO E LE ASSOCIAZIONI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI, DEI COLTIVATORI DIRETTI E DEI LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI DI SEGUITO ELENCAE SONO STATE STIPULATE CONVENZIONI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, N. 334 E DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 724, PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SINDACALI, DI ASSISTENZA CONTRATTUALE E PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA.

NEL RENDERE NOTO CHE GLI SCHEMI DI CONVENZIONE SONO STATI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1998 E SONO STATI APPROVATI DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE CON NOTE DEL 24 FEBBRAIO 1998, SI COMUNICA CHE LE CONVENZIONI PREDETTE HANNO CARATTERE NAZIONALE E LOCALE, A SECONDA DELLA LORO VIGENZA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE OVVERO IN UNA SINGOLA PROVINCIA.

LE CONVENZIONI NAZIONALI SONO STATE SOTTOSCRITTE, COME SOPRA DETTO, DAL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO E DAI PRESIDENTI E DAI

1) LA CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI ASSISTENZA SINDACALE DOVUTO DAI COLTIVATORI DIRETTI È STATA SOTTOSCRITTA CON:

- CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI (COLDIRETTI)
- CONFEDERAZIONE GENERALE AGRICOLTURA ITALIANA (CONFAGRICOLTURA)
- CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI (CIA)
- UNIONE GENERALE COLTIVATORI CISL (UGC-CISL)
- UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLONI UIL (UIMEC-UIL)
- UNIONE NAZIONALE COLTIVATORI, ALLEVATORI E PRODUTTORI

AGRICOLI - UGL

(UGL - COLTIVATORI)

- ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI (AIC)
- FEDERAZIONE NAZ. AUTONOMA SINDACATI COLTIVATORI DIRETTI
- FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA NAZIONALE COLTIVATORI MEZZADRI E ALLEVATORI. CISAL (FNACOMAL-CISAL).

STIPULATA CON:

- CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI (COLDIRETTI)
- CONFEDERAZIONE GENERALE AGRICOLTURA ITALIANA (CONFAGRICOLTURA)
- CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI (CIA)
- UNIONE GENERALE COLTIVATORI CISL (UGC-CISL)
- UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLONI UIL (UIMEC-UIL)
- FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA NAZIONALE COLTIVATORI MEZZADRI E ALLEVATORI. CISAL (FNACOMAL-CISAL).

3) CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE PREVISTI DA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO È STATA STIPULATA CON LE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO: CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA, E DAI SINDACATI DEI LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI FLAI-CGIL, FISBA-CISL, UILA-UIL, UGL-LAVORATORI AGRICOLI.

4) CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI PER CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA, E DAI SINDACATI DEI LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI FLAI-CGIL, FISBA-CISL, UILA-UIL.

DI SEGUITO SI ILLUSTRANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE SINGOLE CONVENZIONI CHE INTERESSANO DIRETTAMENTE LE SAP E SI FORNISCONO CHIARIMENTI PER LA PRATICA ATTUAZIONE DELLE STESSE.

A) CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DOVUTO DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.

CON LE CONVENZIONI INDICATE IN OGGETTO L'ISTITUTO SI È IMPEGNATO AD ESPLETARE, IN NOME E PER CONTO DELLE ASSOCIAZIONI IL SERVIZIO DI ESAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI ASSISTENZA SINDACALE FACENTE CARICO AI COLTIVATORI DIRETTI E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ADERENTI ALLE SINGOLE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE.

CONGIUNTAMENTE ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI, CON LE MODALITA' PREVISTE PER GLI STESSI.

ALLO SCOPO SUI BOLLETTINI PREDISPOSTI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI SARA' INDICATO ANCHE L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ASSOCIAZIONE CUI IL CONTRIBUENTE ADERISCE CON LA SPECIFICA INDICAZIONE CHE TRATTASI DI "CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI ASSISTENZA SINDACALE".

LA CIRCOSTANZA CHE L'ESAZIONE DEL CONTRIBUTO AVVIENE CONGIUNTAMENTE A QUELLA DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI NON ALTERA LA NATURA VOLONTARIA DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO E QUINDI È ESCLUSO PER L'ISTITUTO QUALSIASI OBBLIGO DI ESAZIONE COATTIVA DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO STESSO.

LA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ADERENTI ALLE SINGOLE ASSOCIAZIONI E PER IL CONSEGUENZIALE INSERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA NEI BOLLETTINI PREDISPOSTI PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E' ANALOGA A QUELLA UTILIZZATA PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI LE ATTIVITA' COMMERCIALI.

È INFATTI PREVISTO CHE CIASCUNA ASSOCIAZIONE FACCIÀ PERVENIRE A QUESTA SEDE CENTRALE - DIREZIONE CENTRALE PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA ENTRO IL 10 GENNAIO E, PER LA PARTE RESIDUA, ENTRO IL 31 MARZO DI CIASCUN ANNO NASTRI MAGNETICI CONTENENTI I DATI IDENTIFICATIVI DEI NUOVI ASSOCIATI PER I QUALI CHIEDE LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE, NONCHÈ I NOMINATIVI DI COLORO CHE HANNO REVOCATO L'ADESIONE OVVERO HANNO DICHIARATO DI NON VOLER PIU' PAGARE LA QUOTA ASSOCIATIVA.

I SUPPORTI MAGNETICI, CONCORDATI NEL CORSO DI DIVERSI INCONTRI A LIVELLO CENTRALE, CONTERRANNO I DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE CHE HA RILASCIATO DELEGA DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE.

LA DIREZIONE CENTRALE PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA RENDERA'

DISPONIBILI PER LE SAP, IN BASE ALLA COMPETENZA PER TERRITORIO, IL CONTENUTO DEI NASTRI MAGNETICI AFFINCHÈ LE STESSE PROVVEDANO ALLA CONVALIDA DEGLI ASSOCIATI.

NEL CONTEMPO ENTRO LO STESSO TERMINE DEL 31 MARZO, LA STRUTTURA LOCALE DI CIASCUNA ASSOCIAZIONE DOVRA' INFATTI PRESENTARE ALLA SAP DI COMPETENZA PER TERRITORIO, LA DELEGA ALLA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE SOTTOSCRITTA DAL SINGOLO SOCIO SECONDO IL TESTO CONCORDATO E TRASMESSO CON MESSAGGIO N. 05636 DEL 27/1/98.

A QUESTO PROPOSITO LE SAP DOVRANNO IMPEGNARE I LOCALI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI PERCHÈ EVITINO DI CONCENTRARE LA PRESENTAZIONE DELLE DELEGHE AL RIDOSSO DELLA SCADENZA DEL 31 MARZO.

L'ASSOCIAZIONE ACCOMPAGNERA' LE DELEGHE E LE REVOCHE PRESENTATE CON UN ELENCO IN DUE COPIE, UNA DELLE QUALI SARA' RESTITUITA DALLA SAP ALL'ASSOCIAZIONE STESSA CON TIMBRO E FIRMA PER RICEVUTA. TALE ELENCO, UNITAMENTE A COPIA DELLA DELEGA, FA FEDE, IN CASO DI CONTESTAZIONE, DELL'AVVENUTA NEL CASO IN CUI PERVENGANO ALL'ISTITUTO DUE DELEGHE IN FAVORE DI DIVERSE ASSOCIAZIONI, È CONSIDERATA PRODUTTIVA DI EFFETTI LA PRIMA DELEGA PERVENUTA AGLI UFFICI DELL'INPS, A MENO CHE LA DELEGA SUCCESSIVAMENTE PERVENUTA NON CONTENGA REVOCA ESPLICITA DI QUELLA PRECEDENTE.

LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DELEGA DA PARTE DEL SOCIO SARA' CONTROFIRMATA E TIMBRATA DALLA COMPETENTE STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE.

NEL CASO DI PRESENTAZIONE DI COPIA FOTOSTATICA DELLA DELEGA RILASCIATA DALL'ASSOCIATO, LA STESSA DOVRÀ ESSERE CONTROFIRMATA E TIMBRATA DAL RAPPRESENTANTE LOCALE DELL'ASSOCIAZIONE, CON CIO' AFFERMANDO CHE TRATTASI DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELEGA IN POSSESSO DELL'ASSOCIAZIONE STESSA, ORIGINALE CHE DOVRÀ ESSERE ESIBITO A SEMPLICE RICHIESTA DEGLI UFFICI.

CORRISPONDENZA CON I DATI DEI PROPRI ARCHIVI.

PER I NOMINATIVI CHE ALL'ATTO DELLA VERIFICA FINALE NON RISULTINO PRESENTI NEGLI ARCHIVI DELL'ISTITUTO NON SI PROVVEDERA' ALL'EMISSIONE DEI BOLLETTINI E QUINDI ALLA RISCOSSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA.

CON LE MODALITA' SOPRA RIPORTATE PER LA COMUNICAZIONE ALL'ISTITUTO DELLE NUOVE DELEGHE SARANNO NOTIFICATE ALLA SAP ANCHE LE REVOCHE DELLE "DELEGHE".

SIA LA NUOVA DELEGA CHE LA REVOCA PRODUCE EFFETTI PER L'ISTITUTO A PARTIRE DALL'ANNO SUCCESSIVO, SE INVIATA ALLA SAP DOPO IL 31 MARZO.

RELATIVAMENTE ALLA NOTIFICA DELLA REVOCA, LE CONVENZIONI PREVEDONO CHE OGNI COMUNICAZIONE ATTINENTE AL RAPPORTO ASSOCIATIVO DEVE ESSERE INOLTATA DALL'ASSOCIATO DIRETTAMENTE ASSOCIATIVO INTERCORRE TRA L'ASSOCIATO E L'ASSOCIAZIONE.

NEL CASO IN CUI LA SAP RICEVA COMUNQUE COMUNICAZIONE DIRETTA

DALL'ASSOCIATO DELLA VOLONTA' DI RECEDERE DAL RAPPORTO

ASSOCIATIVO, LA SAP PRENDERA' NOTA DELLA REVOCA E LA

COMUNICHERA' ALL'ASSOCIAZIONE INTERESSATA, PROCEDENDO

CONTESTUALMENTE ALLA CANCELLAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A CARICO DELL'INTERESSATO OVVIAMENTE NEL RISPETTO DEI TERMINI SUDDETTI PER QUANTO CONCERNE L'EFFICACIA DELLA REVOCA.

L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO, OVE NON PREVISTO DALLA CONVENZIONE, È STABILITO ANNUALMENTE DALL'ASSOCIAZIONE A LIVELLO NAZIONALE ED È NOTIFICATO ALLA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUTO ENTRO IL 31 GENNAIO DI CIASCUN ANNO.

QUALORA IL CONTRIBUENTE NON VERSI PER INTERO L'IMPORTO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI RICHIESTI, QUANTO VERSATO SARA' IMPUTATO PRIORITARIAMENTE A TITOLO DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI I RAPPORTI FINANZIARI INTERCORRENTI TRA LE PARTI CONTRAENTI SONO GESTITI A LIVELLO CENTRALE E QUINDI SI TRALASCIA DI ILLUSTRARE GLI ARTICOLI DELLA CONVENZIONE CHE LI DISCIPLINANO.

CIRCA I TEMPI PREVISTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DELEGHE SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELLE SAP SULLA PROROGA DEL TERMINE DEL 31 MARZO DISPOSTA PER IL CORRENTE ANNO 1998 SIA DALLE NORME CONTENUTE NELLE CONVENZIONI, SIA CON APPOSITO MESSAGGIO N. 14764 DEL 6/4/1998.

LE CONVENZIONI INFATTI CONTENGONO NORME TRANSITORIE DA VALERE PER IL SOLO 1998 E SOLO PER QUELLE ASSOCIAZIONI CHE RISULTAVANO FIRMATARIE DI ANALOGA CONVENZIONE PRESSO LO SCAU.

IN CONSIDERAZIONE DELLA CIRCOSTANZA CHE L'INSERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA NEI BOLLETTINI RELATIVI AI CONTRIBUTI ACQUISIRE LE DELEGHE DEI PROPRI ASSOCIATI, È CONSENTITO ALLE STRUTTURE LOCALI DELLE ASSOCIAZIONI LA PRESENTAZIONE DELLE DELEGHE ALLE SAP FINO AL 31 OTTOBRE 1998.

TALE PROROGA DEI TERMINI HA LO SCOPO DI FACILITARE IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO SISTEMA DI ADESIONE ALLE ASSOCIAZIONI E IN TALE OTTICA ESSA È CONSENTITA SOLO A QUELLE ASSOCIAZIONI CHE GIA' RISULTAVANO FIRMATARIE DELLE ANALOGHE CONVENZIONI PRESSO LO SCAU, VALE A DIRE:

1) PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI ASSISTENZA SINDACALE DOVUTO DAI COLTIVATORI DIRETTI, LA PRESENTAZIONE DELLE DELEGHE DEGLI ASSOCIATI FINO AL 31 OTTOBRE 1998 È CONSENTITA A:

- CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI (COLDIRETTI)
- CONFEDERAZIONE GENERALE AGRICOLTURA ITALIANA (CONFAGRICOLTURA)
- CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI (CIA)
- UNIONE GENERALE COLTIVATORI CISL (UGC-CISL) AGRICOLI – UGL (UGL- COLTIVATORI)
- ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI (AIC)
- FEDERAZIONE NAZ. AUTONOMA SINDACATI COLTIVATORI DIRETTI (FNASC)

LA FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA NAZIONALE COLTIVATORI MEZZADRI E ALLEVATORI - CISAL (FNACOMAL-CISAL), NON ESSENDO FIRMATARIA DI ANALOGA CONVENZIONE PRESSO LO SCAU, DOVRÀ PRESENTARE LE DELEGHE DEI COLTIVATORI DIRETTI ASSOCIATI ENTRO IL TERMINE DEL 30 APRILE 1998, COME PRECISATO CON MESSAGGIO N. 14764 DEL 6/4/1998.

2) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI, LA PRESENTAZIONE DELLE DELEGHE DEGLI ASSOCIATI È CONSENTITA FINO AL 31 OTTOBRE 1998 ALLA SOLA CONFAGRICOLTURA, ESSENDO TALE CONFEDERAZIONE L'UNICA FIRMATARIA DI ANALOGA CONVENZIONE PRESSO LO SCAU.

HANNO INVECE SOTTOSCRITTO PER LA PRIMA VOLTA CON L'INPS LA CONVENZIONE PER L'ESAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI, PER IL CORRENTE 1998 È CONSENTITO PRESENTARE LE DELEGHE ENTRO IL 30 APRILE, COME DISPOSTO DAL PREDETTO MESSAGGIO.

- CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI (COLDIRETTI)
- CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI (CIA)
- UNIONE GENERALE COLTIVATORI CISL (UGC-CISL)
- UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLONI UIL (UIMEC-UIL)
- FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA NAZIONALE COLTIVATORI MEZZADRI E ALLEVATORI. CISAL (FNACOMAL-CISAL).

B) LE CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI A CARATTERE NAZIONALE DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE (CAC) E DEI CONTRIBUTI PER IL FONDO PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SANITARIA (FISLAF) PREVISTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA, E CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI FLAI-CGIL, FISBA-CISL, UILA-UIL. INOLTRE LA CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE È STATA SOTTOSCRITTA ANCHE DALLA UGL-LAVORATORI AGRICOLI.

DETTE CONVENZIONI PREVEDONO CHE L'ISTITUTO ASSUMA IL COMPITO DI RISCUOTERE, IN NOME E PER CONTO DELLE PREDETTE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI, I CONTRIBUTI SOPRA INDICATI PREVISTI DAI CCNL PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI.

I CONTRIBUTI DI CHE TRATTASI, VERSATI DAI DATORI DI LAVORO AGRICOLI CONGIUNTAMENTE AI CONTRIBUTI OBBLIGATORI, SONO DELLE SEGUENTI MISURE PREVISTE DAL VIGENTE CCNL PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI:

1) CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE: 0,35% DELLE LAVORATORE;

2) CONTRIBUTO FISLAF A TOTALE CARICO DEL DATORE DI LAVORO: LIRE 100.000 (CENTOMILA) ANNUE PER GLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO (OTI) ED A LIRE 660 (SEICENTOSSESSANTA) PER OGNI GIORNATA DI LAVORO ACCERTATA AI FINI DELL'IMPOSIZIONE DEI CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI PER GLI OPERAI A TEMPO DETERMINATO (OTD).

ALLO SCOPO I DATORI DI LAVORO, ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA TRIMESTRALE, DOVRANNO BARRARE E SOTTOSCRIVERE NEL RIQUADRO F DEL MOD. DMAG/R L'APPOSITA CASELLA, MANIFESTANDO COSÌ LA VOLONTÀ DI AUTORIZZARE/NON AUTORIZZARE L'ISTITUTO A RISCUOTERE SIA I CONTRIBUTI PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA INTEGRATIVA CHE I CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

SI PRECISA IN MERITO CHE NEL CASO IN CUI L'INTERESSATO

MANIFESTI LA VOLONTA' DI NON

LA SOTTOSCRIZIONE VALE COME AUTORIZZAZIONE PER L'INPS A PREDETERMINARE L'IMPORTO DEI CONTRIBUTI FISLAF E DI ASSISTENZA CONTRATTUALE E INSERIRE GLI STESSI SUI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE DA PREDISPORRE ED INVIARE PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI.

CON LA PREDETTA SOTTOSCRIZIONE I DATORI DI LAVORO SI IMPEGNANO INOLTRE A PORTARE A CONOSCENZA DEI SINGOLI LAVORATORI DESTINATARI DEL FISLAF LA CIRCOSTANZA CHE I DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE SARANNO TRATTATI DALL'INPS PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E DELLA CONVENZIONE, IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 675/96.

LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SUDDETTI AVRA' LUOGO UNITAMENTE ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO.

DI CHE TRATTASI CON LE SEGUENTI DIZIONI: "CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA PREVISTO DAL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO" E "CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE".

ANCHE LE CONVENZIONI IN ESAME PREVEDONO CHE QUALORA IL CONTRIBUENTE NON VERSI PER INTERO L'IMPORTO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI RICHIESTI, L'INTERO AMMONTARE DI QUANTO VERSATO SARA' ATTRIBUITO INNANZI TUTTO A SCOMPUTO DI QUANTO DOVUTO PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI, MENTRE L'EVENTUALE ECCEDENZIA VERRA' CONSIDERATA COME VERSATA A TITOLO DI CONTRIBUTI FISLAF E ASSISTENZA CONTRATTUALE.

I RAPPORTI FINANZIARI INTERCORRENTI TRA LE PARTI CONTRAENTI, ANCHE PER I CONTRIBUTI IN ESAME, SONO GESTITI A LIVELLO CENTRALE.

SI RITIENE COMUNQUE OPPORTUNO PORTARE A CONOSCENZA DELLE SAP APPOSITO FONDO AMMINISTRATO DALLE ORGANIZZAZIONI FIRMATARIE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO, CHE A TAL FINE COMUNICHERANNO ALL'INPS LE COORDINATE BANCARIE E IL NOME DEL RAPPRESENTANTE DEL FONDO STESSO.

LE SOMME RISCOSE QUALI CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE SARANNO INVECE GESTITE DAL COMITATO INTERSINDACALE PER IL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE FORMATO DALLE OO.SS. FIRMATARIE DEL CCNL, CHE COMUNICHERA' ALL'ISTITUTO IL NOME DEL RESPONSABILE.

LE CONVENZIONI PROVINCIALI SONO QUELLE SOTTOSCRITTE DAL DIRETTORE DELLA SEDE PROVINCIALE DELL'ISTITUTO E LE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE E PER L'EROGAZIONE DI INDENNITA' CONSEGUE CHE LE CONVENZIONI PROVINCIALI - IL CUI SCHEMA È STATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 27

GENNAIO 1998 E APPROVATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE CON NOTA DEL 24 FEBBRAIO 1998 - POTRANNO ESSERE STIPULATE SOLO CON LE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI CHE RISULTANO FIRMATARIE DEGLI CONTRATTI PROVINCIALI.

SI PRECISA CHE DETTE CONVENZIONI, SEBBENE SOTTOSCRITTE DALLE OO. SS. PROVINCIALI, VENGONO DI FATTO GESTITE A LIVELLO NAZIONALE CON LE MODALITA' PREVISTE PER I CONTRIBUTI DI CUI AL PUNTO B), IN QUANTO LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI AVVIENE CONGIUNTAMENTE ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E CONTRATTUALI PREVISTI DALLE CONVENZIONI NAZIONALI.

CONSEGUENTEMENTE, A PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO

AL FINE DI CONSENTIRE GLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DESCRITTA, SARA' CURA DELLE SEDI PROVINCIALI DELL'ISTITUTO TRASMETTERE A QUESTA SEDE CENTRALE - STRUTTURA PER I RAPPORTI CON GLI ENTI DI PATRONATO E ASSOCIAZIONI SINDACALI - COPIA DELLE CONVENZIONI STIPULATE, DALLA QUALE DESUMERE I DATI PER QUANTIFICARE IL CONTRIBUTO IMPOSTO.

AL RIGUARDO SI RENDE NECESSARIO CHE LE CONVENZIONI SIANO TRASMESSE ALLA PREDETTA STRUTTURA ENTRO IL 30 APRILE P. V., PER CONSENTIRE ALL'ISTITUTO DI PORRE IN RISCOSSIONE I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DI COMPETENZA DELL'ANNO 1998 CON L'EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA.

SI PRECISA CHE, IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA CONVENZIONE, I CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE E PER CALCOLATI SULLA STESSA BASE IMPONIBILE CHE SARA' DENUNCIATA DAI DATORI DI LAVORO NELL'ANNO 1998 PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI. PER I COMPARTICIPANTI FAMILIARI E PER I PICCOLI COLONI LA BASE IMPONIBILE È LA STESSA UTILIZZATA PER I CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER L'ANNO 1997.

RIMARRÀ COMUNQUE A CARICO DELLE SEDI PROVINCIALI L'ADEMPIMENTO DI ACCREDITARE LE SOMME RISCOSE A TITOLO DI CONTRIBUTI PREVISTI DAI CONTRATTI PROVINCIALI: A TAL FINE IL COMITATO INTERSINDACALE PROVINCIALE DOVRÀ COMUNICARE ALLA SEDE PROVINCIALE DELL'ISTITUTO IL NOME DEL RESPONSABILE DEL FONDO PER L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E IL NUMERO DI CONTO CORRENTE SUL QUALE ACCREDITARE LE SOMME RISCOSE.

CON L'OCCASIONE SI PRECISA CHE LA PROCEDURA ILLUSTRATA

ATTIENE ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1998: L'EVENTUALE RISCOSSIONE ANCORA IN SOSPESO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ESERCIZI DEGLI ANNI

IN RELAZIONE AI QUESITI PERVENUTI, SI PRECISA CHE I COSTI DEL SERVIZIO DI ESASIONE SONO DETERMINATI ANNUALMENTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IN ATTESA CHE IL CITATO ORGANO DETERMINI I COSTI DEL 1998, SARANNO APPLICATI IN VIA PROVVISORIA, SALVO CONGUAGLIO, I COSTI STABILITI PER L'ANNO 1997 CON DELIBERAZIONE N. 1245 DEL 16/9/1997, PER LE OPERAZIONI SIMILARI DI RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI.

PERTANTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE TRAMITE BOLLETTINO DI C/C SARANNO APPLICATI I COSTI PREVISTI PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE DI ARTIGIANI E COMMERCianti:

- GESTIONE DELEGA SINGOLO BOLLETTINO LIRE 170,95
- RICEZIONE E CONVALIDA NUOVA DELEGA LIRE 1.752
- ANNULLAMENTO DELEGA CON RIEMMISSIONE DEI BOLLETTINI LIRE 18.969

PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE, FISLAF E DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAI CONTRATTI PROVINCIALI, DEI CONTRIBUTI CIOÈ CHE TROVANO FONDAMENTO NELLE DENUNCE TRIMESTRALI DEL MOD. DMAG/R, SARANNO APPLICATI I COSTI PREVISTI PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE E DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE A MEZZO DEL MOD. DM 10:

GESTIONE E RISCOSSIONE LIRE 1.164.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO